



COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01

del Consiglio comunale

**OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017.
D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175 e L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 art. 24.**

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE

giust. ing.

ENDRIZZI STEFANO (Sindaco)

BRUNI SERGIO

ABRAM LORETTA

BERTOLDI AGATA

X

DALPIAZ ENRICO

X

DAZ DANIELE

DAZ RENZO

PEDRANZ STEFANO

SEPPI DENIS

X

ROSSI ROBERTO

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Endrizzi Stefano* nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017. D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175 e L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 art. 24.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19;

Rilevato che – ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 – gli enti locali della provincia di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune di Ronzone, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

☐ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs.;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

☐ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175);

☐ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ronzone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 12.10.2017 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ronzone alla data del 31 dicembre 2016;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs., a condizione

che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

Rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato come la ricognizione in oggetto costituisca adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione.

Ribadito che, ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. 29.12.2016 n. 19, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Confermato quanto già riportato nella deliberazione consiliare n. 14 dd. 12.10.2017 in merito ad ogni singola partecipazione del Comune di Ronzone;

Preso atto che l'Organo di revisione – con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05.02.2019 prot. n. 320 ha evidenziato che se della ricognizione risulta la conferma della partecipazione in essere, non è necessario il parere secondo quanto previsto dall'art. 239 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Sentito l'intervento dei consiglieri e le dichiarazioni di voto riportate integralmente nel verbale della seduta consiliare;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 23 aprile 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Sergio Bruni e Daniele Daz, constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n. 07 (sette)

voti favorevoli n. 07 (sette)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ronzone alla data del 31 dicembre 2017 come meglio riportato nella relazione da allegato "A", alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale accertandole secondo quanto contenuto nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale parte integrante e sostanziale.

2. Di comunicare l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo.

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:

☐ Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

☐ Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

☐ Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire il caricamento a sistema in tempi brevi,

con voti favorevoli n. 07 (sette), contrari n. / (/), astenuti n. / (/), espressi per alzata di mano da n. 07 (sette) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Ronzone, 12.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Carlo Gius



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE.

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ronzone, 12.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Francesca Fiamozzi




Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
sig. Endrizzi Stefano



Il Segretario Comunale
dott. Carlo Gius




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico comunale

dal 15.04.2019 al 25.04.2019

Li, 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius



Deliberazione, dichiarata per l'urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Li, 12.04.2019

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius

